

Bruxelles, 7 luglio 2023 (OR. en)

11652/23 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2023/0221(NLE)

MAMA 110 MED 17 EG 1

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 382 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 382 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 382 final - ANNEX

11652/23 ADD 1 lk

RELEX.2



Bruxelles, 6.7.2023 COM(2023) 382 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

IT IT

ALLEGATO

PROTOCOLLO

dell'ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione", da una parte,

e

la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in seguito denominata "Egitto", dall'altra,

in seguito denominate "parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1º giugno 2004.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha espresso compiacimento per le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004².
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso sostegno per l'approccio generale delineato nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006³, che consiste nel permettere ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, a taluni agenzie e programmi comunitari.
- (5) L'Egitto ha manifestato interesse a partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- É opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che l'Egitto dovrà versare e le procedure di relazione e di valutazione, siano definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane,

-

GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

² Doc. EUCO 79/14.

³ COM(2006)726 final.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

All'Egitto è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Egitto, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Egitto contribuisce finanziariamente ai programmi cui partecipa e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a carico del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Egitto hanno il diritto di partecipare in veste di osservatori, senza diritto di voto e limitatamente ai punti che riguardano l'Egitto, ai comitati che controllano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nei programmi ai quali l'Egitto contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati da partecipanti dell'Egitto si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per il programma in questione.

Articolo 5

- 1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane in base ai criteri stabiliti dal programma in questione.
- 2. Qualora l'Egitto chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ o di altro analogo regolamento che sia adottato in futuro e che garantisca all'Egitto l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Egitto sono stabilite in una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il controllo

_

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifica contabile, misure amministrative, indagini e perseguimento e sanzioni e recupero, le quali conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti dei beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

- 1. Il presente protocollo si applica per il periodo in cui vige l'accordo.
- 2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
- 3. Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte.
- 4. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di detta notifica.
- 5. L'estinzione del protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire ove appropriato a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e successivamente con cadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione dell'Egitto ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Egitto.

Articolo 10

- 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
- 2. In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono di applicarne le disposizioni in via provvisoria a decorrere dalla data di firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana,

maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica araba d'Egitto